

MASSIME CNDCEC 2015

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 gennaio 2015, n.1

Pres. Gerardo Longobardi; Rel. Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari e del Collegio dei Revisori

Competizione elettorale – Nullità della proclamazione dei risultati- Reclamo al Consiglio Nazionale- Rinuncia al reclamo – Cessazione della materia del contendere.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, art. 22

La dichiarazione di rinuncia del reclamante al reclamo elettorale proposto avverso i risultati delle elezioni del Consiglio dell'Ordine, nonché avverso tutte le operazioni elettorali e l'adesione alla suddetta rinuncia da parte dell'Ordine comporta la cessazione della materia del contendere.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 gennaio 2015, n.2

Pres. Gerardo Longobardi; Rel. Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi.

Competizione elettorale - contestazione del risultato elettorale-contestazione della delibera del Consiglio Nazionale di riammissione di una lista-Reclamo al Consiglio Nazionale – Inammissibilità del reclamo.

- D. Lgs. Lgt. n.282 del 1944, art. 6;
- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”, artt. 22 e 29, lett. i);
- art. 111 Cost.

La giurisprudenza ha ritenuto applicabile al Consiglio Nazionale il disposto dell'art.6 D. Lgs. Lgt. n.282 del 1944 secondo cui contro i risultati dell'elezione, ciascun professionista iscritto all'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Ha ritenuto, pertanto, che tale norma attribuisca ai Consigli Nazionali di alcuni ordini professionali - tra cui il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili subentrato dal 1 gennaio 2008, per effetto del D. Lgs. n. 139/2005, al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - <<una nuova competenza giurisdizionale in relazione alle situazioni conflittuali concernenti la struttura stessa degli Ordini>> (Cass. Civ. Sez. Un., 3 novembre 2009 n.23209).

In forza di una interpretazione estensiva dell'art.6 D. Lgs. Lgt. n.282 del 1944, la competenza giurisdizionale del Consiglio concerne anche le controversie relative alla fase di convocazione dell'assemblea degli iscritti per procedere alle votazioni, tenuto conto del fatto che

non vi è stata una ripartizione della materia elettorale tra più giudici e che l'intento del legislatore, nel dar vita ad una giurisdizione professionale, è quello di salvaguardare l'autonomia dei collegi nazionali degli ordini professionali che resterebbe sacrificata da una interpretazione restrittiva della norma.

La giurisdizione del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in materia elettorale si configura come giurisdizione speciale, conforme alla Costituzione, e il provvedimento emesso dal Consiglio Nazionale ha natura giurisdizionale, tale dovendosi ritenere l'atto adottato su reclamo avverso i risultati delle elezioni dei Consigli degli Ordini. In considerazione di tale sua natura, avverso tale provvedimento è esperibile solo il ricorso in Cassazione ai sensi dell'art.111 Cost., ossia per i soli motivi di giurisdizione.

Posto che la decisione emessa dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha natura di atto giurisdizionale e non provvedimento, è impossibile impugnare la stessa quale atto presupposto dell'atto di proclamazione. Costituendo atto emanato da un organo che deve ritenersi giurisdizionale, nei riguardi di tale provvedimento, avente siffatta natura, è inapplicabile il principio secondo cui con l'impugnazione è possibile denunciare i vizi degli atti presupposti che rivestano natura endoprocedimentale i quali possono essere censurati solo unitamente al provvedimento finale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 gennaio 2015, n.3

Pres. Gerardo Longobardi; Rel. Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

Mancato pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo - Sospensione dall'Albo per morosità - Diniego istanza cancellazione dall'Albo - Apertura del procedimento disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina dell'Ordine successivamente alla domanda di cancellazione - Contemporanea pendenza di altro procedimento disciplinare - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili", art.54;
- L.31 dicembre 2012 n.247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", artt.17 co.16; 57;
- R.D. 27 novembre 1933 n.1578, art.37, co.8;
- art.12 preleggi.

Il principio dell'impossibilità di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare può considerarsi un principio generale del sistema ordinamentale: da un punto di vista logico-giuridico, infatti, l'appartenenza di un professionista all'Albo rappresenta il presupposto condizionante per essere sottoposto (ricorrendone gli estremi) a procedimento disciplinare, né sarebbe ammissibile ritenere che l'istanza di cancellazione possa essere utilizzata come artificio diretto ad eludere l'esercizio dell'azione disciplinare che, come è noto, è obbligatoria. Ciò posto, nel caso in cui venga presentata istanza di cancellazione da parte di un soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine dovrà legittimamente manifestare il proprio diniego alla predetta istanza.

La ratio di tale principio è ravvisabile nel fatto che il procedimento disciplinare, una volta aperto, deve essere concluso. Se si consentisse all'incolpato di cancellarsi dall'Albo in pendenza di procedimento, si finirebbe inevitabilmente per fornirgli il mezzo per sottrarsi all'eventuale sanzione (potendo poi iscriversi in altro Ordine restando impunito), vanificando così l'intero procedimento disciplinare.

La competenza in materia di sospensione per morosità dall'albo professionale spetta al Consiglio di Disciplina Nazionale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

23 luglio 2015, n.4

Pres. Gerardo Longobardi - Rel. Achille Coppola; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma.

Registro Tirocinanti – Domanda di iscrizione al Consiglio dell'Ordine – Istruttoria – Pendenza procedimento penale - Rigetto della domanda – Riproposizione della domanda al Consiglio dell'Ordine – Assenza di mutamento delle circostanze - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Inammissibilità del ricorso.

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “*Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*”, artt. 11 comma 3; 36; 37 co.5; 44; 50; 55;

- D.M. 7 agosto 2009 n.143 recante “Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139”, artt. 6 co.5; 7 co.1.

E' inammissibile il ricorso avverso una delibera che si configura come atto meramente confermativo, e non già come atto di conferma, di una precedente delibera non impugnata dal ricorrente, difettando l'autonomia e la diretta lesività dell'atto impugnato. Vi è, infatti, atto di conferma solo quando, all'esito del riesame, l'amministrazione conclude nel senso della piena validità del proprio precedente provvedimento ripercorrendo l'iter formativo della decisione e ritenendo, in esito ad una nuova ponderazione, di dover adottare una decisione non diversa da quella già assunta. Integra, invece, atto meramente confermativo l'atto emanato allorché non vi è una riapertura del procedimento in quanto l'Amministrazione non ritiene che vi siano ragioni per ritornare sulle scelte già fatte con la conseguenza che l'atto emanato non costituisce una autonoma determinazione, sia pure identica alla precedente, ma solo la decisione di non riconsiderare quanto già deciso senza che sia intervenuta alcuna nuova attività istruttoria e alcun nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto in precedenza già considerati.

Non sono ravvisabili i presupposti per una sospensione della delibera di rigetto della domanda di iscrizione trattandosi di provvedimento negativo, vale a dire di provvedimento che ha stabilito di non produrre effetti innovativi sul reale, in quanto, in tal caso, la sospensione comporterebbe proprio la produzione degli effetti non voluti dall'atto impugnato.